

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 29/01/2026

FATTO

La società ricorrente afferma quanto segue:

- è stata dichiarata fallita in data 14/11/2019;
- le attività della procedura fallimentare sono terminate in data 22/07/2021;
- conseguentemente, la società è stata cancellata dai registri presso la CCIAA in data 10/08/2021;
- nonostante ripetute richieste e solleciti, il conto corrente della società presso la banca resistente risulta ancora aperto e non è stato liquidato il saldo.

Il ricorrente chiede pertanto la chiusura del conto e la restituzione del saldo

L'intermediario afferma quanto segue:

- si è adoperato per la risoluzione della vertenza con diligenza e spirito collaborativo;
- in particolare, in data 19 novembre 2025 la Banca ha effettuato un bonifico dal conto della società al conto intestato al sig. V*R*, nella sua qualità di ex amministratore unico, su IBAN dallo stesso fornito;

- mediante il citato bonifico, è stato trasferito il saldo residuo del conto corrente della società fallita, pari a Euro 5.117,42;
- in data 20 novembre 2025 il conto corrente è stato estinto;
- la Banca ha dato disposizione di accredito anche della somma di Euro 20,00 per la presentazione del ricorso ABF.

Viene chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.

DIRITTO

La ricorrente chiede la chiusura del conto intrattenuto presso la resistente e il trasferimento del saldo rimanente a valere su altro conto. Nel giugno 2025, l'intermediario, a seguito di formale reclamo con cui l'odierna ricorrente chiedeva la chiusura del conto, forniva riscontro rappresentando che il conto corrente in questione risultava ancora attivo, in assenza dell'apposita richiesta di chiusura, con invito a recarsi in filiale per compilare l'apposita modulistica. La richiesta di estinzione del conto è stata formalizzata con modulo sottoscritto in data 16.09.2025, con indicazione dell'IBAN ove accreditare le somme rivenienti dal saldo residuo del rapporto. In data 03.11.2025, l'intermediario ha quindi provveduto a riaccreditare sul conto corrente il complessivo importo di Euro 4.543,16, a titolo di rimborso spese non dovute addebitate sul conto della società successivamente all'apertura della procedura fallimentare. L'accredito risulta da evidenze in atti. La somma tra il saldo anteriore all'apertura della procedura fallimentare e gli accrediti menzionati restituisce un importo pari a Euro 5.115,58. In data 19.11.2025 la Banca ha quindi effettuato un bonifico dal conto della società al conto intestato al signor V*R*, nella sua qualità di ex amministratore unico, per un importo corrispondente al saldo del conto della società fallita a quella data, pari a Euro 5.117,42. Si rileva la corrispondenza dell'IBAN beneficiario del bonifico con quello indicato dal sig. V*R* nel modulo sopra riportato. In data 20.11.2025 il conto corrente è stato estinto come da evidenza in atti. In sede di controdeduzioni, la banca ha anche rappresentato di aver dato disposizione di accredito anche della somma di Euro 20,00 per la presentazione del ricorso ABF, sulle medesime coordinate bancarie, come da evidenza qui di seguito riportata.

Si osserva che con il ricorso ABF parte ricorrente chiedeva la chiusura del conto e il trasferimento del saldo e che le richieste sono state evase a seguito della proposizione del ricorso, come da evidenze

documentali in atti, senza ulteriori domande. Può dichiararsi integralmente cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE